

ASSOCIAZIONE

IL SORRISO NEL CUORE ODV



ALL. "A"

STATUTO

ART. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata

"Il Sorriso nel Cuore Organizzazione di Volontariato (o ODV)",

di seguito, in breve, "Associazione".

L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente Statuto e svolge la propria attività nell'ambito e nei limiti del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

ART. 2 SEDE

L'Associazione ha sede in Sesto San Giovanni (Mi).

Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia.

ART. 3 DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata; l'Associazione potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea dei soci secondo le previsioni dell'art 26 del presente Statuto

ART. 4 FINALITA'

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



2. In particolare opera a favore di persone affette da patologie oncologiche e intende attuare ogni azione utile finalizzata a recare beneficio e miglioramento alla condizione psico-fisica dei malati oncologici e delle loro famiglie.

3. Tali finalità potranno essere attuate sia direttamente, organizzando mezzi e persone, sia indirettamente, attraverso la collaborazione o accordi con strutture e organizzazioni aventi le stesse finalità.

Art. 5 ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni, nello specifico riconducibili alle lettere:

- lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- lett. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2. In particolare l'associazione si propone di:



- attuare e gestire servizi di sostegno ed assistenza sociale a favore dei malati oncologici e delle loro famiglie mediante prestazione gratuita di beni e servizi atti a migliorarne la condizione psico-fisica anche attraverso servizi di informazione e supporto burocratico-amministrativo nell'espletamento delle pratiche relative a servizi sanitari forniti da aziende ospedaliere ed enti terzi;
- realizzare e gestire servizi sociali e prestazioni socio-sanitarie integrative, intra ed extra ospedaliere, in forma gratuita a favore dei malati oncologici;
- programmare e realizzare direttamente o indirettamente percorsi di formazione rivolti ai medici, tecnici sanitari e paramedici a supporto dei punti precedenti;
- promuovere e sostenere, in forma gratuita, percorsi formativi rivolti ai volontari, collaboratori e personale sanitario direttamente collegati all'attività della Associazione;
- fornire sostegno economico e prestazione gratuite di beni o servizi a sostegno di associazioni ed enti del Terzo Settore che svolgano attività di interesse generale.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

ART. 6 ATTIVITA' DIVERSE

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 5 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs.117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio delle attività di cui al precedente comma, che saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.



ART. 7 RACCOLTA FONDI

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 8 SOCI

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

3. L'Associazione è costituita da soci ordinari e soci sostenitori.

Sono soci ordinari i soci fondatori, nonché le persone fisiche che condividono le attività promosse.

Sono soci sostenitori le persone fisiche che contribuiscono al sostegno economico dell'attività dell'Associazione.

4. Le persone fisiche interessate a divenire socie dell'Associazione presentano domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, che dovrà deliberare in merito, con decisione motivata. In caso di delibera di diniego, il proponente la domanda potrà, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione scritta del diniego, chiedere al Presidente che sul ricorso si pronunci l'Assemblea in occasione della sua successiva riunione, secondo la procedura prevista all'ultimo comma dell'art. 10 dello Statuto.

5. I soci, dopo la loro ammissione e il pagamento della quota associativa, verranno iscritti nel Libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 9 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

ASSOCIAZIONE

IL SORRISO NEL CUORE ODV



1. Tutti i soci, di qualunque categoria, hanno uguali diritti e obblighi.

Diritti dei soci:

- partecipare con diritto di voto alle assemblee;
- consultare i libri sociali, facendone richiesta al Consiglio Direttivo.
- conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare le finalità sociali;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- recedere dall'Associazione in qualsiasi momento.

Doveri dei soci:

- pagare la quota associativa annuale che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo;
- di osservare le disposizioni dello Statuto Sociale e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

2. La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile; la partecipazione all'Associazione non può essere temporanea e la qualifica di socio è intrasmissibile.

3. Le prestazioni fornite dai soci o dai volontari sono a titolo gratuito.

4. Per quanto concerne la possibilità di rimborsare le spese ai volontari si rinvia a quanto disposto dall'Art. 11. 2 dello Statuto.

ART. 10 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di socio si perde per decesso, recesso o per esclusione.

2. Il socio può recedere, in ogni momento, dall'Associazione mediante dichiarazione che deve essere comunicata



per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto immediato.

3. L'esclusione del socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo per morosità oppure per comportamento contrastante con gli scopi statutari.

4. La morosità viene deliberata nei confronti del socio che non abbia pagato la quota associativa annua entro il termine stabilito dal Consiglio stesso e che, invitato per iscritto dal Consiglio Direttivo a provvedervi, non effettui il versamento entro dieci giorni dal ricevimento dell'invito.

5. L'avvenuto recesso, la cessazione per decesso e l'esclusione del socio devono essere annotati nel Libro dei soci, a cura del Consiglio Direttivo e comunicati all'interessato.

6. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata, in contraddittorio con l'interessato. La decisione è inappellabile.

ART. 11 ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con delibera del Consiglio Direttivo.

3. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

ART. 12 ASSICURAZIONE

ASSOCIAZIONE

IL SORRISO NEL CUORE ODV



1. Tutti i soci che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ART. 13 RISORSE ECONOMICHE

1. Le Risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quanto versato dai soci a titolo di quote sociali;
- b) contributi e finanziamenti stanziati da Enti Pubblici e/o Privati, nazionali e/o internazionali;
- c) i beni mobili e immobili conferiti all'Associazione, a qualunque titolo;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) eventuali avanzi di gestione;
- f) rimborsi derivanti da Convenzioni;
- g) rendite patrimoniali;
- h) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- i) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- l) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del comma 1, art. 84 del D. Lgs. 117/2017 (attività definite non commerciali), svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;



m) altre entrate espressamente previste dalla legge;

n) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o da regolamenti in materia.

2. La destinazione del patrimonio residuo, in caso di liquidazione dell'Associazione, è regolata dall'art. 26 dello Statuto.

ART. 14 ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio Direttivo, nel rispetto della normativa in materia, redige il rendiconto o il bilancio dell'esercizio precedente nei tempi necessari per poterlo sottoporre all'Assemblea, per la sua approvazione, entro il 30 aprile di ciascun anno.

3. E' fatto obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione di ogni eventuale tipologia di entrata per la realizzazione delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. E' vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili o avanzi di gestione, di fondi di dotazione e di ogni altro fondo, di riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

ART. 15 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci,
- il Presidente dell'Associazione e il Vice Presidente, se nominato; entrambi sono membri del Consiglio Direttivo,
- il Consiglio Direttivo,



- il Tesoriere,
- l'Organo di controllo, se nominato nei casi di legge.

ART. 16 ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci aventi diritto di voto ed in regola con la quota associativa.
2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare fino ad un massimo di tre soci. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
2. L'Assemblea per l'approvazione del rendiconto o del bilancio di esercizio dev'essere convocata entro il 30 aprile di ciascun anno.

ART. 17 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA E MODALITA' DI VOTO

1. L'Assemblea ordinaria delibera:
 - a) sul rendiconto o sul bilancio di esercizio e sulla relazione del Consiglio Direttivo sul bilancio e sull'attività svolta e da svolgere;
 - b) sulla nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - c) sulla nomina e revoca, nei casi di legge, dell'Organo di controllo e sul suo compenso, nel rispetto delle disposizioni di legge;
 - d) sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali;
 - e) sul ricorso presentato dal socio avverso la delibera di esclusione o di diniego di ammissione assunta dal Consiglio Direttivo ai sensi dell' Articolo 10 del presente Statuto, garantendo al ricorrente ampia garanzia di contraddittorio;



f) delibera sugli altri eventuali argomenti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto, nonché su quelli che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre alla stessa.

2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

3. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

4. L'Assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modifiche da apportare allo Statuto;

b) sullo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, a norma di legge e secondo quanto previsto dall'Art. 26 dello Statuto.

5. L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito Libro dei soci e con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti.

6. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio con la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci iscritti nel Libro dei soci

ART. 18 ASSEMBLEA: CONVOCAZIONI E DELIBERE

1. L'Assemblea è convocata - anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia - dal Consiglio Direttivo con mezzi a prova certa di avvenuta ricezione da parte del destinatario (lettera, fax e posta elettronica), inoltrati con almeno otto giorni di preavviso (tre giorni in casi di particolare urgenza).

2. E' altresì convocata quando il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci.



3. Nelle comunicazioni di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno, l'ora della riunione.
4. Nelle comunicazioni di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno della prima.
5. Nelle delibere di approvazione del rendiconto o del bilancio e in quelle concernenti la propria responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
6. I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni. Si applica l'Art. 2475 del codice civile.

ART. 19 FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato o, in mancanza, dal Consigliere più anziano per età; verrà designato un Segretario per la redazione del verbale della riunione, da trascriversi su apposito libro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea può tenersi per audioconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
3. La riunione si intende svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione ed il soggetto verbalizzante.

ART. 20 PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione è membro del Consiglio Direttivo ed è eletto dall'Assemblea tra i soci candidatisi



ed ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento e la promozione dell'Associazione; cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private, nazionali e internazionali e con ogni altro organismo utile o necessario a promuovere e realizzare gli obiettivi dell'Associazione.

2. Le eventuali limitazioni ai poteri di rappresentanza sono opponibili ai terzi se pubblicizzate a norma di legge secondo quanto previsto all'Art. 21.3.

3. Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio Direttivo può nominare il Presidente.

4. Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno un Vice Presidente, che sostituisce con rappresentanza, in caso di assenza o impedimento, il Presidente. La sola presenza o la firma del Vice Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente.

ART. 21 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione e della sua attività, nonché per la realizzazione dei suoi obiettivi, applicando i criteri di economicità, efficienza ed efficacia ritenuti necessari.

3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

4. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea alla quale risponde direttamente.

5. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9



(nove) membri, compresi il Presidente dell'Associazione, che assume la presidenza del Consiglio stesso, nonché il Vice Presidente se nominato. Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea tra i soci candidatisi.

6. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

7. In caso di cessazione dei consiglieri per dimissioni od altra causa, i consiglieri rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti e svolgono attività di ordinaria amministrazione.

8. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; possono essere revocati dall'Assemblea in qualunque momento, purché la relativa delibera sia adottata con l'intervento ed il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

9. I membri del Consiglio possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive.

10. Ai componenti del Consiglio non può essere attribuito alcun compenso, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 22 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- predisporre il rendiconto o il bilancio di esercizio a norma di legge (in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato), da presentare annualmente



all'Assemblea e la relativa Relazione sulla gestione e sui programmi di attività da svolgere;

- la relazione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte;
- gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- determinare l'ammontare della quota associativa annuale;
- nominare fra i suoi componenti il Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea e definirne i poteri;
- nominare fra i suoi componenti il Tesoriere e, eventualmente, il Vice Presidente;
- deliberare circa l'accettazione di eredità, legati e contributi offerti all'Associazione;
- convocare l'Assemblea per le delibere di competenza;
- sottoporre all'Assemblea il ricorso presentato dal socio escluso o non ammesso ai sensi dell'Articolo 10 dello Statuto;
- istituire eventuali Comitati scientifici o tecnico/consultivi, determinandone numero, componenti, funzioni, natura e durata;
- deliberare eventuali remunerazioni a favore di dipendenti, collaboratori e consulenti non soci e non volontari, nei limiti di legge;
- deliberare sul rimborso spese ai volontari di cui al precedente articolo 11 dello Statuto, nel rispetto delle



disposizioni di legge;

- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- deliberare sull'assunzione del personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti di legge e delle disponibilità previste nel rendiconto/bilancio di esercizio.
- deliberare su ogni altra attività o iniziativa che si rendesse opportuna o necessaria per l'Associazione.

ART. 23 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi a prova certa di avvenuta ricezione (a titolo esemplificativo lettera, fax e posta elettronica), inoltrati ai Consiglieri e all'Organo di controllo se nominato, almeno tre giorni prima della data della riunione oppure almeno un giorno prima in caso di urgenza.
2. Il Consiglio può tenersi per audioconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
3. La riunione s'intende svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione ed il soggetto verbalizzante.
4. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.



5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente se nominato o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.

6. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione e sarà trascritto su apposito Libro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 24 TESORIERE

1. Il Tesoriere gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs.n.117/2017 e successive modificazioni; gestisce, altresì, le risorse economiche dell'Associazione e cura il controllo della congruità del conto economico con le disponibilità finanziarie.

2. Il Tesoriere può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 25 ORGANO DI CONTROLLO

1. Nei casi e con le modalità di legge, l'Assemblea dei soci nomina un Sindaco per la durata di tre esercizi, al quale si applicano le disposizioni degli artt. 2397 e 2399 del Codice civile,

3. Il Sindaco esercita le sue funzioni nel rispetto dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

2. Il Sindaco vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

3. Qualora ne ricorrano i presupposti di legge, l'Assemblea può attribuire al Sindaco il compito della revisione legale dei conti.

4. Se nominato, il Sindaco deve essere convocato alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

5. L'Assemblea può deliberare compensi soltanto a favore del Sindaco che possieda i prescritti requisiti di

ASSOCIAZIONE

IL SORRISO NEL CUORE ODV



professionalità a termini di legge; è fatto comunque salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 26 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analoghe finalità.

2. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

3. In nessun caso possono essere distribuiti ai soci, anche in via indiretta, beni, utili e riserve.

ART. 27 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia di Organizzazioni di Volontariato ed Enti del Terzo Settore, nonché le disposizioni del codice civile.

Il Presidente

Maria Pacetti